



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI

(Approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 15.02.1999, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 5 del 24.01.2000, n. 31 del 27.03.2000, n. 3 del 22.01.2001, n. 26 del 18.03.2003, n. 37 del 29.04.2004, n. 91 del 7.07.2004, n. 22 del 20.02.2006, n. 37 del 30.03.2007 e n. 13 del 28.02.2008)

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Esenzioni
- Art. 3 – (abrogato)
- Art. 4 – Fabbricati assoggettabili all'imposta
- Art. 5 – Abitazione principale, estensione del regime applicativo
- Art. 6 – (abrogato)
- Art. 7 – Pertinenze abitazione principale
- Art. 8 – Riduzioni per fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 9 – Aree fabbricabili
- Art. 10 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 11 – Decorrenza
- Art. 12 – Conduzione diretta
- Art. 12 bis – Comunicazioni
- Art. 12 ter – Trattamento agevolativo
- Art. 13 – Versamenti
- Art. 13 bis – Gestione dell'imposta
- Art. 14 – Riscossione coattiva
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Sanzioni ed interessi
- Art. 17 – Accertamento con adesione
- Art. 18 – Contenzioso
- Art. 19 – Dichiarazione sostitutiva
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Norme finali e transitorie



Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Art. 2 – Esenzioni

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 504/92 si applica ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. l) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22/12/86 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20/5/1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 3 – Aliquota agevolata – SOPPRESSO

Art. 4 – Fabbricati assoggettabili all'imposta

1. Il fabbricato, intendendosi per tale l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) residenza anagrafica;
- b) consumi dell'energia elettrica superiori a chilowatt 10 mensili;
- c) consumi dell'acqua potabile superiori a metri cubi 5 mensili;
- d) verbale di accertamento di personale comunale abilitato.



Art. 5 – Abitazione principale, estensione del regime applicativo

1. La detrazione e l'aliquota ridotta si applicano anche per l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o, comunque, di fatto occupata.

2. Si considerano abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota e per un periodo massimo di dodici mesi, le unità immobiliari acquisite al fine di essere destinate dal soggetto passivo a propria abitazione principale, ancorché questi non vi risieda anagraficamente.

Art. 6 – Comodato gratuito – ~~SOPPRESSO~~

Art. 7 – Pertinenze abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, le unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, nonché dichiarate a servizio dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali: C6 e C7.

2. L'agevolazione è limitata ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali di cui al punto 1.

3. L'onere di provare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo incombe sul contribuente, che deve provvedere a dichiarare la destinazione a pertinenza dell'abitazione principale ai sensi di legge.

4. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 8 – Riduzioni per fabbricati inagibili ed inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2. Si considerano fabbricati inagibili o inabitabili gli immobili di fatto non utilizzati che versano in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì solo con interventi di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.



3. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con decorrenza dalla data della medesima dichiarazione.

4. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Art. 9 – Aree fabbricabili

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:

a) aree inedificate;

b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata;

c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso un intervento di costruzione, ricostruzione, restauro, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il dirigente del Servizio Urbanistica, su richiesta, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla lettera c) del comma 1 precedente.

Art. 10 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli individuati da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal Comune.

2. I valori individuati ai sensi del comma 1 precedente, hanno validità anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente, entro la data di scadenza del versamento in acconto.



Art. 11 – Decorrenza

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili dall'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non sono più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata per il periodo dell'anno, decorrente dalla data in cui è stato adottato il provvedimento.

Non si configura il diritto al rimborso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) che il contribuente abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- b) che il contribuente abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

Art. 12 – Conduzione diretta

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, i medesimi possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

- a) il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
- b) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.

3. La domanda deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità, tutti i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;



- b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno, identificativi del medesimo;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2 precedente.

Art. 12 bis – Comunicazioni

1. È soppresso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della presentazione della dichiarazione o denuncia di cui l'art.10, comma 4, del D.Lgs. n.504/92.

2. Conseguentemente sono eliminate:

- a) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art.11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;
- b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art.14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.473.

3. I soggetti passivi devono comunicare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti, entro 120 giorni da quello in cui il possesso ha avuto inizio, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio Tributi e gratuitamente distribuito. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare entro 120 giorni le modificazioni intervenute, utilizzando il modello previsto al punto 2 precedente, riguardante gli acquisti, le cessioni e le modificazioni strutturali dell'immobile e di soggettività passive.

5. Le comunicazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contribuenti, con l'indicazione di tutti i contitolari.

6. In caso di omissione della comunicazione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di lire 200.000 per ciascun immobile.

7. La sanzione di cui al punto 6 precedente è ridotta a lire 100.000 in caso di omessa comunicazione non incidente sul tributo.

8. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento.



9. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 504/1992, ed hanno effetto per l'anno d'imposta 2001 e successivi.

10. Per gli anni d'imposta 1999 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs.504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

11. Il comune controlla le dichiarazioni, le denunce e le comunicazioni presentate dai contribuenti, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, dalle denunce e comunicazioni e di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini ICI nel corso dell'anno dell'imposta considerata, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. A tal fine, il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione."

Art. 12 ter – Trattamento agevolativo

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 si prevede che:

a) i soggetti che possono usufruire del trattamento agevolativo sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte della società Ancona Entrate srl ai sensi del comma 336 dell'art. 1, L. n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di decadenza dall'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale;

b) l'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione;

c) il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 60 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. n. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 30.09.2008, e con la presentazione del modello di



comunicazione ICI alla Società Ancona Entrate S.r.l. a seguito dell'avvenuta variazione catastale, ai sensi dell'art. 12 bis del presente regolamento;

d) la società Ancona Entrate S.r.l. verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi;

e) qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo articolo;

f) nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi;

g) all'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente da presentarsi presso gli Uffici competenti, la rateizzazione. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, è pari o superiore a Euro 1.000,00, il versamento può essere eseguito in quattro rate di pari importo con cadenza trimestrale. In caso di pagamento rateale, il contribuente presenta alla Società Ancona Entrate srl l'istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 30.09.2008, calcolati su base mensile. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Art. 13 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Il versamento unitariamente eseguito, è considerato effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.

Nel caso, i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta e al calcolo degli interessi, sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro 2 anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta, ed il Comune che ha incassato il tributo provvede all'accredito della somma.

4. Il Comune potrà prevedere, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente



postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonchè il pagamento tramite sistema bancario.

5. I versamenti sono effettuati dal soggetto passivo tramite apposito bollettino di conto corrente reperibile presso l'ufficio tributario del Comune, altri uffici pubblici, istituti bancari, CAAF ecc., ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, F24, ecc.) e da essa approvati."

Art. 13 bis Gestione dell'Imposta

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) dell'Imposta Comunale sugli immobili sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune e dal contratto di servizio.

2. La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore dell'imposta, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima imposta.

3. La riscossione dell'imposta è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante; la società, di cui al comma 1, svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica; sulla base dichiarativa, la società incaricata provvede ad inviare comunicazioni, bollettini e quanto necessario al fine di agevolare l'adempimento tributario.

4. La società incaricata cura l'incasso, salva diversa disposizione di legge, e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, ogni modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme rilevanti.

5. La riscossione della imposta è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il pagamento della imposta a favore del Comune di Ancona può essere effettuato:

- mediante versamento su conto corrente intestato allo stesso Comune di Ancona;
- tramite istituto bancario convenzionato;
- mediante carta di credito, attraverso portale di servizi del Comune di Ancona;
- tramite il concessionario della riscossione.

6. Il soggetto gestore dell'imposta provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione dell'imposta, comprese le richieste, gli avvisi, i ruoli, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.



Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3. Ai fini del potenziamento, anche in termini di organico, dell'Ufficio Tributi del Comune viene previsto, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che una percentuale di gettito sia destinata al costante aggiornamento delle procedure informatiche, nonché alla massima capacità di verifica e accertamento. Vengono inoltre previsti progetti di produttività, con compensi incentivanti al personale addetto, al fine di attivare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche in possesso di dati rilevanti inerenti al patrimonio edilizio. Tali incentivi, da erogare al personale addetto al recupero di somme pregresse, saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale entro i limiti dal 3 al 5 per cento sulle maggiori somme riscosse.

Art. 15 – Rimborsi

1. Le somme liquidate a rimborso possono essere compensate, anche d'ufficio, con i recuperi di imposta di anni precedenti e relativi oneri accessori.

Art. 16 – Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e del regolamento generale delle entrate.

Art. 17 – Accertamento con adesione

1. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.



Art. 18 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'attribuzione di aliquote ridotte, agevolate o detrazioni d'imposta, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 – Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della medesima legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 21 – Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina riguardante l'art 12 bis il contribuente è obbligato a comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso nell'anno 2000, entro il primo semestre dell'anno 2001.

2. Per l'anno d'imposta 2000 valgono le disposizione previste dall'art.12 bis, punto 2 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui alla data del 28 febbraio 2006 non sia ancora operativa la società di cui all'articolo 13 bis del presente Regolamento, la riscossione e gestione complessiva delle entrate del Comune è effettuata con le modalità del presente Regolamento, direttamente dal Comune.